



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 42

Seduta del 22 ottobre 2020

Settore Affari Generali

Servizio Trasporti e Società partecipate

Classifica 9.4.1 Fascicolo 4/2019

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI SAVONA.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BONASERA FRANCESCO	X	
3	BOZZANO ALESSANDRO	X	
4	BUSSALAI LUIGI	X	
5	CIANGHEROTTI ERALDO		X
6	FIORINI MATTIA	X	
7	GHISO FIORENZO	X	
8	ISELLA LUANA	X	
9	MIRRI RODOLFO	X	
10	NIERO MASSIMO	X	
11	PIEMONTESI ILARIA	X	
Totale		10	1

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Avv. Giulia Colangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI SAVONA”, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI SAVONA.” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, che indica per il Consiglio la competenza limitatamente agli atti fondamentali, tra i quali quelli relativi all'organizzazione dei pubblici servizi;

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo alla disciplina dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, *“Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale”*, nel testo innovato in particolare dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 19 e, da ultimo, dalla legge regionale 13 luglio 2020, n. 16;

PREMESSO che attualmente il servizio del trasporto pubblico locale è gestito dalla Società TPL Linea S.r.l., società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Provincia di Savona con il 34,263%, dal Comune di Savona con il 28,915%, dagli altri Comuni dell'Ambito Savonese complessivamente con il 24,582% e, con il 12,24%, dalla Società G.T.T. S.p.a., il cui capitale è posseduto interamente dal Comune di Torino, tramite la Società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.a.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 59 del 18 ottobre 2019, con la quale è stato stabilito, tra l'altro,

- di revocare la deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 5 dicembre 2017, con la quale era stata approvata la relazione giustificativa per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Savona mediante procedura ad evidenza pubblica,
- di confermare l'indirizzo, già espresso con la deliberazione consiliare n. 45 del 30 luglio 2019, di verificare la sussistenza dei presupposti per l'affidamento del servizio *in house*;

DATO ATTO che

- con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia n. 4113 del 24 ottobre 2019, è stata revocata la determinazione a contrattare n. 3994 dell'11 dicembre 2017, con la quale era stata disposta la procedura di gara;
- il medesimo Dirigente, con atto n. 4901 del 18 dicembre 2019, ha determinato la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale svolto dalla Società TPL Linea, alle medesime disposizioni contrattuali del vigente contratto di servizio (repertorio n. 10255 del 24 giugno 2003, confermato dal successivo contratto suppletivo repertorio n. 12996 del 25 giugno 2012), fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento;
- il 17 dicembre 2019 è stata avviata la pubblicazione per l'affidamento del servizio *in house* [GU/S S246 del 20 dicembre 2019, G.U.R.I., Serie speciale, n. 150 del 23 dicembre 2019];

DATO ATTO che

- l'articolo 92, comma 4-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che *“Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; ...”*;

Deliberazione N. 42 del 22/10/2020

- il comma 4-quater del medesimo articolo prevede che *“L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”*;
- l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che *“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”*;

RICHIAMATO l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che dispone *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”*;

DATO ATTO che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di “rilevanza internazionale”, dichiarando successivamente, l'11 marzo 2020, lo stato di “pandemia”;
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dapprima prorogato fino al 15 ottobre 2020 e, successivamente, con delibera del 7 ottobre 2020, prorogato al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che il contratto in essere con la Società TPL Linea, che gestisce attualmente il servizio deve proseguire fino alla conclusione del procedimento in corso per l'affidamento del servizio *in house*;

CONSIDERATO, altresì, che è in corso la predisposizione degli atti necessari per il nuovo affidamento del servizio, ma persistono le conseguenze dell'emergenza sanitaria che ha inciso profondamente sul trasporto pubblico locale sia per il lungo periodo di *lockdown* che ha ridotto drasticamente i ricavi da bigliettazione, sia per il permanere delle regole di distanziamento sociale che impediscono il normale utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

ATTESO che i Servizi della Comunità Europea hanno riconosciuto che la forte riduzione del traffico passeggeri dovuta all'emergenza per il Covid-19 e la conseguente perdita di reddito possono portare ad interruzioni dei servizi o a rischio di tale situazione e giustificano, pertanto, l'adozione delle misure di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, di definizione del corrispettivo e di divieto di sovracompenso (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/land_transport_overview_rules_during_corona_virus.pdf);

ATTESO, altresì, che in tal senso si è espressa la Commissione Europea, Direzione Generale per la mobilità e i trasporti e Direzione Generale per la concorrenza, con nota del 1° luglio 2020, riferimento (2020) 3438736, secondo la quale la proroga dei contratti in corso prevista dall'articolo 92, comma 4-ter, del decreto legge n. 18/2020 si configura come contratto di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 già richiamato e dovrà quindi prevedere la limitazione di due anni di durata;

ATTESO, inoltre, che la Commissione Europea ha esplicitato che le misure previste dall'articolo 92 sopra richiamato si inquadrano nel Regolamento comunitario n. 1370/2007 e che, pertanto, *“beneficiano di una presunzione di conformità, e non richiedono la previa notifica alla Commissione”* e ha invitato le autorità italiane a considerare il ritiro della notifica fatta ai sensi del comma 4-quater del predetto articolo 92;

RITENUTO di dover utilizzare la facoltà di proroga del contratto di servizio in essere per il trasporto pubblico locale, al fine di consentire il completamento di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento del servizio, tenendo conto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria e delle sue ripercussioni a regime sull'organizzazione del servizio stesso;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di formulare l'indirizzo affinché si provveda a determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, la proroga del contratto di servizio in essere con la Società TPL Linea S.r.l., con sede legale in Savona, Valletta San Cristoforo 3 r, codice fiscale e partita IVA 01556040093, per la prestazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale ed omogeneo della Provincia di Savona, alle vigenti condizioni contrattuali, nel rispetto della normativa in materia e fino al completamento del nuovo affidamento del servizio;
2. di demandare al competente dirigente il compito di porre in essere gli atti necessari all'attuazione dell'indirizzo di cui al punto precedente;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società T.P.L. Linea S.r.l.;
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dare esecuzione con celerità a quanto in essa disposto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)